

Opuscolo n. 02

# Orticoltori e fioristi

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

**Amministrazione federale delle contribuzioni AFC**

## Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

### **Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:**

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni  
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto  
Schwarztorstrasse 50  
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: [mwst.webteam@estv.admin.ch](mailto:mwst.webteam@estv.admin.ch)

*Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!*

### **Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:**

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

**Ufficio federale delle costruzioni e della logistica**  
**Distribuzione pubblicazioni**  
**Stampati IVA**  
**3003 Berna**

Internet: [www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm](http://www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm)

## Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nel settembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001).

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

**Abbreviazioni**

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
cifra	cifra nel presente opuscolo
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
ORC	Ordinanza del 7 giugno 1937 sul registro di commercio (RS 221.411)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura

Valevole fino al  
31 dicembre 2009

<b>Indice delle materie</b>	<b>Pagina</b>
1. Scopo dell'opuscolo . . . . .	7
2. Principi generali dell'IVA. . . . .	7
2.1 Operazioni imponibili . . . . .	7
2.2 Operazioni escluse dall'IVA. . . . .	7
2.3 Operazioni esenti dall'IVA (esportazioni). . . . .	8
3. Assoggettamento (art. 21 LIVA) . . . . .	8
4. Eccezioni all'assoggettamento (art. 25 LIVA). . . . .	8
4.1 Eccezioni in ragione del debito fiscale netto . . . . .	8
4.2 Eccezioni in ragione dell'attività . . . . .	8
4.2.1 Prodotti orticoli non soggetti all'obbligo di rendiconto . . . . .	9
4.2.2 Altre attività imponibili. . . . .	9
5. Esame dell'assoggettamento . . . . .	10
5.1 Calcolo della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento . . . . .	10
5.2 Trattamento fiscale delle cifre d'affari conseguite con la produzione propria se l'assoggettamento è dato . . . . .	11
5.2.1 Impossibilità di separare i propri prodotti da quelli acquistati . . . . .	11
5.2.2 Possibilità di separare i propri prodotti da quelli acquistati . . . . .	12
6. Opzione (imposizione volontaria di operazioni). . . . .	13
6.1 Condizioni generali . . . . .	13
6.2 Imposizione volontaria di operazioni da parte di orticoltori e fioristi . . . . .	13
6.2.1 Operazioni realizzate con la produzione naturale . . . . .	13
6.2.2 Operazioni realizzate con altre attività imponibili. . . . .	14
6.3 Imposizione volontaria delle operazioni conseguite con un settore aziendale della produzione naturale non soggetto all'obbligo di rendiconto . . . . .	14
6.4 Imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA. . . . .	15
7. Imposta precedente . . . . .	15
7.1 Deduzione dell'imposta precedente in caso di acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non soggetti all'obbligo di rendiconto (orticoltori di produzione, vivaisti, ecc.) . . . . .	16
7.2 Passaggio di prodotti da un settore aziendale soggetto all'obbligo di rendiconto a un settore aziendale non soggetto all'obbligo di rendiconto e viceversa . . . . .	16
7.3 Deduzione dell'imposta precedente: esempio di fatturazione da parte di un produttore naturale con operazioni soggette all'obbligo di rendiconto . . . . .	17
8. Base di calcolo . . . . .	17
8.1 Controprestazione imponibile . . . . .	17
8.2 Importi versati per il deposito di imballaggi . . . . .	18
9. Fatturazione e trasferimento dell'IVA . . . . .	18
10. Aliquote d'imposta . . . . .	19
10.1 Aliquota normale . . . . .	20
10.2 Aliquota ridotta . . . . .	20
11. Prestazione singola . . . . .	20
12. Pluralità di prestazioni . . . . .	21
12.1 Genere di prestazioni . . . . .	21
12.1.1 Prestazioni principali . . . . .	21

12.1.2	Prestazioni accessorie . . . . .	22
12.1.3	Costi accessori . . . . .	23
12.2	Fatturazione in caso di combinazioni di prestazioni . . . . .	24
12.2.1	Fatturazione dettagliata . . . . .	24
12.2.2	Fatturazione forfettaria . . . . .	24
13.	Lavori su beni mobili . . . . .	26
14.	Lavori su beni immobili . . . . .	26
15.	Locazione . . . . .	27
15.1	Locazione di beni mobili . . . . .	27
15.2	Impiego di macchine con personale addetto, prestito di personale . . . . .	27
16.	Svernamento di piante (immagazzinamento di beni) . . . . .	28
17.	Forfait per fioristi . . . . .	28
17.1	Tenuta di un giornale degli acquisti a prezzi di vendita . . . . .	28
17.2	Esempio di un giornale degli acquisti . . . . .	29
17.3	Calcolo dell'imposta con il forfait dei fioristi . . . . .	29
18.	Organizzazioni di mediazione di fiori . . . . .	30
18.1	Mandati impartiti dai clienti per forniture sul territorio svizzero . . . . .	30
18.2	Mandati impartiti dai clienti per forniture all'estero . . . . .	31
18.3	Mandati ricevuti dall'estero per forniture sul territorio svizzero . . . . .	31
19.	Buoni regalo . . . . .	31
20.	Manutenzione delle tombe . . . . .	32
20.1	Contratti di manutenzione tombe: pagamenti anticipati . . . . .	32
20.1.1	Ripartizione delle aliquote d'imposta in caso di pagamenti anticipati unici . . . . .	32
20.1.2	Riduzione della deduzione dell'imposta precedente in caso di pagamenti anticipati unici . . . . .	34
20.2	Contratti di manutenzione delle tombe: pagamenti in deposito . . . . .	34
21.	Vitto del personale, alloggio del personale . . . . .	35
21.1	Vitto del personale, vitto al tavolo di famiglia . . . . .	35
21.2	Alloggio del personale . . . . .	35
22.	Consumo proprio (art. 9 LIVA) . . . . .	35
23.	Rendiconto semplificato con il metodo dell'aliquota saldo . . . . .	36
23.1	Aliquota saldo dello 0,6 % (fioristi / negozi di fiori / vendite nell'azienda orticola) . . . . .	37
23.2	Aliquota saldo del 4,6 % (giardinieri per cimiteri, manutenzione di giardini, costruzione di giardini) . . . . .	37
23.3	Aliquota saldo del 2,3 % (commercio di oggettistica e altre forniture imponibili all'aliquota normale) . . . . .	38
23.4	Attribuzione di due aliquote saldo . . . . .	38
Allegato		40
24.	Elenco delle prestazioni con aliquote d'imposta . . . . .	40
24.1	Fornitura di beni mobili . . . . .	40
24.2	Lavorazione del suolo e altre prestazioni per conto di terzi . . . . .	43

## 1. Scopo dell'opuscolo

La presente pubblicazione contiene informazioni d'ordine pratico essenziali principalmente per fioristi, giardinieri paesaggisti, giardinieri per cimiteri, giardinieri con negozi di fiori come pure per aziende attive in questi settori. Le mere aziende di produzione naturale come per esempio le aziende di produzione orticola e i vivai devono attenersi anche alle spiegazioni dell'opuscolo "Produzione naturale e attività affini".

Il presente opuscolo tratta in particolare i seguenti argomenti:

- assoggettamento (☞ cifre 3-5);
- opzione (☞ cifra 6);
- imposta precedente (☞ cifra 7);
- base di calcolo dell'imposta (☞ cifra 8);
- fatturazione (☞ cifra 9);
- aliquote d'imposta (☞ cifre 10-17);
- organizzazioni di mediazione di fiori (☞ cifra 18);
- buoni regalo (☞ cifra 19);
- manutenzione delle tombe (☞ cifra 20);
- vitto del personale, alloggio del personale (☞ cifra 21);
- consumo proprio (☞ cifra 22);
- aliquota saldo (☞ cifra 23).

☞ Per ulteriori informazioni in merito alle prescrizioni contabili e ai rendiconti IVA vedi nm. 878 segg.

## 2. Principi generali dell'IVA

### 2.1 Operazioni imponibili

In conformità dell'articolo 5 LIVA soggiacciono all'imposta le seguenti operazioni eseguite da contribuenti, a condizione che esse non siano espressamente escluse dall'imposta (☞ cifra 2.2):

- a. le forniture di beni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;
- b. le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;
- c. il consumo proprio sul territorio svizzero;
- d. l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.

### 2.2 Operazioni escluse dall'IVA

Sono escluse dall'IVA le operazioni realizzate con le forniture di beni e le prestazioni di servizi enumerate esaustivamente nell'articolo 18 LIVA (☞ nm. 580-682). Ai sensi dell'articolo 17 LIVA, queste operazioni, non legittimano la deduzione dell'imposta precedente.

☞ Per ulteriori informazioni in merito all'opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'imposta vedi cifra 6.4.

### 2.3 Operazioni esenti dall'IVA (esportazioni)

Sono esenti dall'IVA segnatamente le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero enumerate nell'articolo 19 LIVA, a condizione che il contribuente sia in grado di fornire la prova necessaria per l'esenzione (☞ nm. 534 segg. e nm. 388 segg.). Operazioni relative a prestazioni esenti legittimano la deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 7).

### 3. Assoggettamento (art. 21 LIVA)

È assoggettato all'imposta chiunque svolge un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, purché le sue forniture, prestazioni di servizi e il suo consumo proprio sul territorio svizzero superino complessivamente 75 000 franchi annui.

#### Fanno parte della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento:

- le entrate da attività imponibili (☞ cifra 4.2.2);
- le operazioni esenti dall'IVA (☞ cifra 2.3);
- il consumo proprio nei lavori su costruzioni (☞ cifra 22).

#### Operazioni che non originano l'assoggettamento sono per esempio:

- le operazioni escluse dall'IVA (☞ cifra 2.2);
- i sussidi e gli importi versati per il deposito di imballaggi (☞ cifra 8.2);
- le retribuzioni conseguite con attività lucrative dipendenti (come p. es. le attività dei membri di consigli d'amministrazione, di consigli di fondazione e di istituzioni che esercitano funzioni analoghe);
- le forniture all'estero (operazioni estero su estero).

### 4. Eccezioni all'assoggettamento (art. 25 LIVA)

#### 4.1 Eccezioni in ragione del debito fiscale netto

Ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 lettera a LIVA non è assoggettato all'IVA chi realizza una cifra d'affari annua con prestazioni imponibili non superiore a 250 000 franchi, a condizione che il saldo dell'IVA dopo deduzione dell'imposta precedente (debito fiscale netto) non superi regolarmente 4000 franchi all'anno.

☞ Per informazioni dettagliate in merito al calcolo del debito fiscale netto nonché in merito all'inizio e alla fine dell'assoggettamento vedi opuscolo "Assoggettamento all'IVA".

#### 4.2 Eccezioni in ragione dell'attività

Ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 lettera b LIVA non sono assoggettati all'imposta i produttori naturali che forniscono prodotti naturali della propria azienda. Sono considerati produttori naturali gli agricoltori, i selvicoltori, e gli orticoltori nonché le aziende hor-sol, i vivaisti, i coltivatori di funghi e simili.

#### Esempio

*In generale, non è assoggettata all'imposta per le cifre d'affari che realizza una mera azienda di produzione orticola che coltiva p. es. piantimi con proprie se-*

*menti e cura piantimi e piante giovani propri o acquistati fino alla loro utilizzazione come piante ornamentali rispettivamente utili o come prodotti commestibili.*

Quest'eccezione all'assoggettamento per le operazioni realizzate con i prodotti della propria azienda secondo l'articolo 25 capoverso 2 LIVA vale pure allorquando è esercitata parallelamente un'altra attività imponibile (☞ cifra 4.2.2).

Si considerano altre attività imponibili, fra l'altro, i lavori da giardiniere-paesaggista e di giardinaggio nei cimiteri.

Visto che i produttori naturali possono diventare contribuenti per le altre attività imponibili e che non sono perciò necessariamente eccettuati dall'assoggettamento, per ragioni di chiarezza qui di seguito vengono utilizzate nel limite del possibile le nozioni "operazioni soggette all'obbligo di rendiconto" rispettivamente "obbligo di rendiconto" in sostituzione delle nozioni "operazioni imponibili" rispettivamente "assoggettamento".

☞ Per ulteriori informazioni concernenti le mere aziende di produzione orticola vedi l'opuscolo "Produzione naturale e attività affini".

#### **4.2.1 Prodotti orticoli non soggetti all'obbligo di rendiconto**

Sono di principio considerati prodotti orticoli della propria azienda, le cui forniture non originano l'assoggettamento, solo i prodotti non trasformati. Se tuttavia la trasformazione dei propri prodotti è tipica per l'azienda orticola, si presuppone l'esistenza di una fornitura di prodotti propri, nonostante essi siano stati lavorati. Il genere dello smercio e la cerchia dei destinatari non hanno alcuna importanza. È quindi irrilevante se tali prodotti sono offerti nel proprio negozio o se sono forniti a commercianti contribuenti o non contribuenti oppure direttamente ai consumatori. Per contro, se i propri prodotti sono utilizzati per la lavorazione del suolo per terzi (p. es. le piante coltivate in proprio vengono utilizzate per i lavori da giardiniere-paesaggista), la loro fornitura è considerata come un'altra attività imponibile (☞ cifra 4.2.2).

##### ***Esempi di prodotti orticoli non soggetti all'obbligo di rendiconto***

- *sementi nonché bulbi e cipolle, ottenuti mediante riproduzione nella propria azienda, per produrre fiori e legumi;*
- *piantimi coltivati nella propria azienda con sementi acquistate;*
- *fiori recisi, confezionati in mazzi, coltivati nella propria azienda;*
- *piante e/o fiori recisi coltivati nella propria azienda anche se integrati in arrangiamenti o corone.*

#### **4.2.2 Altre attività imponibili**

In conformità dell'articolo 25 capoverso 1 LIVA i produttori naturali non sono assoggettati all'IVA solo per le forniture dei prodotti della propria azienda. Tuttavia, la cifra d'affari realizzata dai produttori naturali con altre attività imponibili, nella

misura in cui sono superati gli importi limite determinanti (☞ cifre 3 e 4.1), origina il loro assoggettamento.

### **Esempi di altre attività imponibili**

- commercio con fiori recisi o piante acquistate;
- commercio con articoli di giardinaggio;
- lavori da giardiniere-paesaggista (p. es. sistemazioni esterne a nuove costruzioni, manutenzione dei giardini, comprese le piante di propria produzione utilizzate a tali fini);
- lavori di sgombero della neve.

## **5. Esame dell'assoggettamento**

Per l'esame dell'assoggettamento va determinata la cifra d'affari conseguita con tutte le altre attività imponibili, quindi senza i prodotti naturali di produzione della propria azienda. Se sono superati gli importi limite secondo la cifra 3 rispettivamente la cifra 4.1, l'obbligo fiscale soggettivo è dato e l'azienda è tenuta ad annunciarsi all'AFC.

La cifra d'affari conseguita con i prodotti naturali acquistati può essere determinata in base alla contabilità o ad altre annotazioni appropriate. Il volume di questa cifra d'affari può essere calcolato, ad esempio in base al costo delle merci contabilizzato, come segue:

### **Esempio di azienda orticola con punto vendita che acquista fiori recisi**

Costo merci "acquisto di fiori recisi"	fr. 10'000.00
+ supplemento dell'utile lordo del 100 %*)	fr. 10'000.00
Cifra d'affari con il commercio di prodotti naturali acquistati	<u>fr. 20'000.00</u>

\*) Il supplemento dell'utile lordo va calcolato in modo conforme al mercato e comprovato da giustificativi. Le basi di calcolo vanno messe a disposizione dell'AFC su richiesta.

## **5.1 Calcolo della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento**

Il calcolo della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento e del debito fiscale netto va effettuato in base ai seguenti esempi. Sulle condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta nei casi di fatturazione separata della fornitura delle piante e simili vedi cifre 10.2 e 14.

### **Esempio 1**

Commercio con attrezzi di giardinaggio		Cifra d'affari annua
Vendita di piante*)	fr. 50'000.00	fr. 140'000.00
di cui commercio con piante acquistate		fr. 20'000.00
Giardinaggio paesaggistico*)		<u>fr. 100'000.00</u>
Totale cifra d'affari delle altre attività		<u>fr. 260'000.00</u>

\*) incluso l'utilizzo delle piante di propria produzione

Per la cifra d'affari di 260 000 franchi conseguita con le altre attività imponibili l'assoggettamento è dato, poiché questa cifra d'affari supera 250 000 franchi.

### Esempio 2

Giardinaggio paesaggistico (di cui forniture di piante fatturate a parte per fr. 50'000.00)	Cifra d'affari annua fr. 140'000.00
Giardinaggio per cimiteri (di cui forniture di piante fatturate a parte per fr. 20'000.00)	fr. 60'000.00
Totale cifra d'affari delle altre attività imponibili	<u>fr. 200'000.00</u>

Calcolo dell'imposta:

Giardinaggio paesaggistico:

7,6 % di fr. 90'000.00 (107,6 %) fr. 6'356.90

2,4 % di fr. 50'000.00 (102,4 %) fr. 1'171.90

Giardinaggio per cimiteri:

7,6 % di fr. 40'000.00 (107,6 %) fr. 2'825.30

2,4 % di fr. 20'000.00 (102,4 %) fr. 468.75

Totale imposta sulla cifra d'affari fr. 10'822.85

Imposta precedente deducibile (☞ cifra 7) fr. - 5'850.50

IVA rimanente (debito fiscale netto) fr. 4'972.35

Per la cifra d'affari di 200 000 franchi conseguita con le altre attività imponibili l'assoggettamento è dato, poiché

- il limite di cifra d'affari di 75 000 franchi è superato e
- il debito fiscale netto supera 4000 franchi.



L'assoggettamento e l'obbligo di rendiconto si limitano in questi casi alle cifre d'affari dell'insieme di tutte le altre attività imponibili (senza la cifra d'affari della produzione naturale).

## 5.2

### Trattamento fiscale delle cifre d'affari conseguite con la produzione propria se l'assoggettamento è dato

Se un'azienda orticola diventa contribuente a causa delle altre attività imponibili, occorre osservare, in particolare nell'ambito del commercio di prodotti orticoli, quanto segue:

#### 5.2.1

#### Impossibilità di separare i propri prodotti da quelli acquistati

Se nelle fatture ai clienti nonché nei conti dei costi e dei ricavi della contabilità non è possibile effettuare una chiara separazione dei propri prodotti da quelli acquistati (p. es. perché i propri prodotti sono mescolati con quelli acquistati), chi è soggetto all'obbligo di rendiconto ha la possibilità di optare volontariamente per l'imposizione di tutte le operazioni conseguite con la propria produzione (☞ cifra 6).

Questa soluzione evita di eseguire una chiara separazione e costituisce un'importante agevolazione amministrativa per chi ha optato per l'imposizione. Se per contro rinuncia all'opzione, egli è tenuto ad imporre all'IVA all'aliquota determinante la cifra d'affari realizzata con i propri prodotti.

### **Esempio**

*Un'azienda di produzione orticola, contribuente a causa dei lavori da giardinaggio-paesaggista e del commercio con piante acquistate con annesso un negozio di fiori, completa il proprio assortimento di fiori con fiori acquistati, confezionando mazzi. L'azienda non può procedere nelle fatture ai clienti e negli scontrini della sua cassa registratrice a una separazione affidabile dei propri prodotti da quelli acquistati, ragion per cui impone la cifra d'affari totale conseguita con la vendita dei mazzi di fiori.*

## **5.2.2**

### **Possibilità di separare i propri prodotti da quelli acquistati**

Se nelle fatture ai clienti nonché nei conti dei costi e dei ricavi della contabilità è invece possibile effettuare una chiara separazione dei propri prodotti da quelli acquistati, poiché ad esempio nell'assortimento sono inseriti prodotti della produzione naturale che non sono prodotti o trasformati nella propria azienda, l'obbligo di rendiconto – come pure il diritto alla deduzione dell'imposta precedente – si limita all'insieme delle altre attività imponibili (☞ cifra 4.2.2).



I propri prodotti naturali sono fatturati separatamente da quelli acquistati (vale anche per gli scontrini di casse registratrici). I prodotti naturali di propria produzione portano la dicitura **"IVA 0% produzione naturale"** (☞ esempio cifra 7.3).

L'indicazione del N.IVA è in ogni caso ammessa in virtù dell'articolo 38 capoverso 6 LIVA.

- ☞ In merito al diritto alla deduzione dell'imposta precedente in caso di acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non contribuenti vedi cifra 7.1.
- ☞ Riguardo al trasferimento dell'imposta in caso di rifatturazione di prodotti acquistati vedi cifra 9.

### **Esempio**

*Un'azienda orticola contribuente con punto vendita acquista sementi sia per la propria produzione di fiori recisi, sia per la vendita in negozio. In questo modo essa è in grado di separare facilmente e in modo attendibile, a livello di fatturazione e di contabilità, il ricavo ottenuto con il commercio di sementi dal ricavo ottenuto con i propri prodotti. L'obbligo di rendiconto si limita quindi soltanto alle altre attività imponibili (fra cui il commercio con sementi).*

## 6. Opzione (imposizione volontaria di operazioni)

Per garantire la neutralità concorrenziale o per semplificare la riscossione dell'imposta l'AFC può autorizzare, alle condizioni che essa stabilisce e su richiesta scritta, diverse possibilità d'opzione. L'autorizzazione a un'opzione presuppone che il contribuente adempia i suoi obblighi, in particolare per quanto riguarda il tempestivo inoltro dei rendiconti IVA, il pagamento dell'IVA dovuta e la tenuta dei libri contabili. L'AFC può inoltre subordinare l'autorizzazione alla prestazione di garanzie.

### 6.1 Condizioni generali

L'utilizzazione delle possibilità di opzione è legata alle condizioni seguenti:

- a) Il richiedente finora non contribuente realizza una cifra d'affari annua superiore a 40 000 franchi conseguita con
  - forniture e prestazioni di servizi effettuate a **contribuenti** sul territorio svizzero rispettivamente a **imprese estere aventi diritto al rimborso** e/o
  - esportazioni e/o
  - forniture e prestazioni di servizi effettuate all'estero (operazioni che sarebbero imponibili se effettuate sul territorio svizzero).
- b) La richiesta di opzione è inoltrata all'AFC con il corrispondente modulo, compilato per intero e firmato.
- c) Un'opzione è di principio possibile al più presto per l'inizio del trimestre in cui se ne fa richiesta scritta.
- d) La durata minima dell'opzione è di 5 anni.
  - ☞ Per ulteriori informazioni riguardo all'opzione vedi nm. 683 segg.

## 6.2 Imposizione volontaria di operazioni da parte di orticoltori e fioristi

### 6.2.1 Operazioni realizzate con la produzione naturale

Se si opta per l'imposizione delle operazioni conseguite con i prodotti naturali della propria azienda (☞ cifra 4.2.1), vanno imposte tutte le operazioni simili, come anche le operazioni conseguite con le altre attività imponibili (☞ cifra 4.2.2), indipendentemente dal loro ammontare.

#### **Esempio**

*Un vivaista vuole optare per l'imposizione delle operazioni relative al settore del vivaio (produzione naturale). Oltre a questi ricavi, egli realizza pure cifre d'affari derivanti dalla potatura di alberi per privati.*

<i>Cifre d'affari del vivaista</i>	<i>Cifra d'affari annua</i>
<i>Cifra d'affari del vivaio</i>	fr. 350'000.00
<i>Cifra d'affari dalla potatura di alberi per privati</i>	fr. 20'000.00
<i>Cifra d'affari totale</i>	<u>fr. 370'000.00</u>

*In base all'opzione per il settore del vivaio le cifre d'affari conseguite con la potatura di alberi per privati sono soggette all'obbligo di rendiconto.*

Di principio, per i produttori naturali che si assoggettano volontariamente continua a sussistere la possibilità di conteggiare l'imposta secondo il metodo dell'aliquota saldo (☞ cifra 23).

### 6.2.2 Operazioni realizzate con altre attività imponibili

Se le condizioni d'assoggettamento per altre attività imponibili (☞ cifra 4.2.2) non sono adempiute per quel che concerne l'ammontare e la composizione, i produttori naturali possono optare per l'imposizione delle relative operazioni. L'opzione si estende sempre alla totalità di tali attività.

#### **Esempio**

*Un vivaista vuole optare per l'imposizione della cifra d'affari conseguita nelle forniture di geotessile ad acquirenti contribuenti (☞ cifra 6.1 lett. a). Oltre a ciò egli realizza pure cifre d'affari dalla potatura di alberi per privati come anche dal vivaio.*

<i>Cifre d'affari del vivaista</i>	<i>Cifra d'affari annua</i>
<i>Cifra d'affari del vivaio</i>	fr. 350'000.00
<i>Cifra d'affari dalla potatura di alberi per privati</i>	fr. 20'000.00
<i>Cifra d'affari dal commercio di geotessili</i>	fr. 50'000.00
<i>Cifra d'affari totale</i>	<u>fr. 420'000.00</u>

*In base all'opzione per la cifra d'affari conseguita nel commercio di geotessili ad acquirenti contribuenti, la cifra d'affari relativa alla potatura di alberi per privati è pure soggetta all'obbligo di rendiconto. Per contro, la cifra d'affari realizzata con il vivaio (produzione naturale) non è soggetta in questo caso all'obbligo di rendiconto. Il mancato assoggettamento di questo settore aziendale può tuttavia comportare una riduzione della deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 7).*

### 6.3 Imposizione volontaria delle operazioni conseguite con un settore aziendale della produzione naturale non soggetto all'obbligo di rendiconto

Le aziende già contribuenti con un settore aziendale non soggetto all'obbligo di rendiconto possono di principio optare per l'imposizione delle relative operazioni, indipendentemente dal loro ammontare. Di principio, continua a sussistere la possibilità di conteggiare l'imposta secondo il metodo dell'aliquota saldo (☞ cifra 23).

#### 6.4 Imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA

È possibile optare anche per l'imposizione di determinate operazioni escluse dall'IVA effettuate sul territorio svizzero (☞ cifra 2.2). Per determinate prestazioni l'opzione è possibile soltanto se vengono comprovatamente effettuate a contribuenti sul territorio svizzero. Ciò riguarda ad esempio l'opzione per la locazione o la vendita di immobili o parti di immobili.



L'opzione è autorizzata di principio al più presto con la realizzazione di tali operazioni. Nell'ambito dell'opzione il conteggio dell'imposta secondo il metodo dell'aliquota saldo **non** è possibile (☞ cifra 23).

#### 7. Imposta precedente

Siccome l'IVA viene riscossa di principio ad ogni stadio del processo di produzione e di distribuzione, per evitare un cumulo di imposte (acquisto gravato d'imposta e imposizione della cifra d'affari) è previsto lo strumento della deduzione dell'imposta precedente.

Il contribuente può, nel suo rendiconto IVA, dedurre l'imposta precedente addebitatagli dal prestatore o dall'AFD all'atto dell'importazione, purché

- egli utilizzi le relative forniture e prestazioni di servizi per uno scopo aziendale imponibile (art. 38 cpv. 2 LIVA) e
- le fatture dei fornitori o dei prestatori di servizi e le decisioni d'imposizione dell'AFD soddisfino le esigenze (art. 37 cpv. 1 LIVA e nm. 740 segg.).

Se il contribuente utilizza beni (o parte di essi) o prestazioni di servizi sia per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia per altri scopi (p. es. per la realizzazione di cifre d'affari escluse dall'IVA o per realizzare ricavi nell'ambito delle eccezioni all'assoggettamento), la deduzione dell'imposta precedente va di principio ridotta proporzionalmente all'utilizzazione (art. 41 cpv. 1 LIVA e nm. 860 segg.).

☞ Per ulteriori informazioni concernenti l'imposta precedente, la deduzione dell'imposta precedente e la riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione vedi nm. 816-877 e l'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

☞ In merito alla modifica d'utilizzazione (diritto successivo alla deduzione dell'imposta precedente e imposizione del consumo proprio) a seguito della modifica della chiave di riparto della riduzione della deduzione dell'imposta precedente vedi opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

## 7.1 **Deduzione dell'imposta precedente in caso di acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non soggetti all'obbligo di rendiconto (orticoltori di produzione, vivaisti, ecc.)**

A causa della loro liberazione dall'obbligo fiscale soggettivo, i produttori naturali non devono, da una parte, conteggiare con l'AFC le forniture dei prodotti della propria azienda, dall'altra, non hanno però alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente gravante i loro costi. L'aggravio fiscale dei mezzi d'esercizio e dei beni d'investimento incide però sulla fissazione dei prezzi e può svantaggiare i produttori naturali non contribuenti rispetto a quelli contribuenti.

Per evitare questa cosiddetta tassa occulta sui prodotti dei produttori naturali non assoggettati all'imposta, l'articolo 38 capoverso 6 LIVA prevede che i loro clienti contribuenti possono dedurre a titolo d'imposta precedente il 2,4 % dell'importo fatturato (100 %), a condizione che i giustificativi soddisfino le esigenze della cifra 9 (senza però riferimenti all'IVA e al N.IVA). Questo 2,4 % corrisponde pressapoco all'aggravio d'imposta precedente dei produttori naturali sui loro costi, ciò che permette ai produttori naturali di essere liberati dall'assoggettamento senza subire svantaggi economici.

Tuttavia, il contribuente può effettuare la deduzione dell'imposta precedente sull'acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali solo se il loro domicilio rispettivamente la sede sociale e gli edifici rurali si trovano sul territorio svizzero. Per contro, non vi è alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente all'acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali con domicilio all'estero. Questo vale anche quanto i prodotti naturali possono essere forniti sul territorio svizzero esenti da dazio e imposte sulla base di accordi bilaterali relativi al traffico di confine o di disposizioni doganali sul traffico di mercato.

## 7.2 **Passaggio di prodotti da un settore aziendale soggetto all'obbligo di rendiconto a un settore aziendale non soggetto all'obbligo di rendiconto e viceversa**

La deduzione dell'imposta precedente non è ammessa se un settore aziendale soggetto all'obbligo di rendiconto (p. es. centro di giardinaggio) riceve prodotti naturali, quali ad esempio piante, da un settore aziendale non soggetto all'obbligo di rendiconto (p. es. azienda di produzione orticola).

Per contro, se un settore aziendale soggetto all'obbligo di rendiconto consegna prodotti a un settore aziendale non soggetto all'obbligo di rendiconto, a titolo semplificativo è possibile imporre la prestazione al prezzo che verrebbe fatturato a un terzo indipendente; ciò in sostituzione del consumo proprio o della riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione.

### **Esempio**

*Fornitura di trucioli di legno dal settore aziendale "giardinaggio paesaggistico", soggetto all'obbligo di rendiconto, al settore di "produzione", non soggetto all'obbligo di rendiconto.*

## 7.3

**Deduzione dell'imposta precedente: esempio di fatturazione da parte di un produttore naturale con operazioni soggette all'obbligo di rendiconto**

Fatturazione di un vivaista contribuente che, oltre alla produzione di arbusti e alberi (☞ produzione naturale: cifra 4.2) si occupa anche di commercio soggetto all'obbligo di rendiconto con preparati fitosanitari e attrezzi da giardino (☞ cifra 4.2.2).

<i>Emilio Rossi</i> Vivaio Via al Tosello 18 6834 Morbio Inferiore N.IVA 999'999	<i>Morbio Inferiore, 6 giugno 2007</i>
	<i>Signora</i> <i>Claudia Bernasconi</i> <i>Orticoltura</i> <i>Via al Ponte 11</i> <i>6834 Morbio Inferiore</i>
<b>Fattura</b>	
Nostra fornitura del 15 maggio 2007	
	<i>codice IVA</i>
6 litri di preparati fitosanitari a fr. 15.00	fr. 90.00      1)
2 vanghe Pro a fr. 30.00	fr. 60.00      2)
2 rastrelli Pro a fr. 25.00	fr. 50.00      2)
<i>Di produzione propria:</i>	
50 Prunus laurocerasus a fr. 20.00	fr. 1'000.00      3)
<b>Totale importo della fattura</b>	<b>fr. 1'200.00</b>
Leggenda dei codici IVA:	
1) incl. 2,4 % IVA	
2) incl. 7,6 % IVA	
3) IVA 0 % produzione naturale	

Purché le altre condizioni concernenti la fatturazione risultino adempiute (☞ cifra 9), l'imposta precedente può essere calcolata come segue:

Codice 1: 2,4 % di (102,4 %)	fr. 90.00	fr. 2.10
Codice 2: 7,6 % di (107,6 %)	fr. 110.00	fr. 7.75
Codice 3: 2,4 % di (100 %)	fr. 1'000.00	fr. 24.00
<b>Totale imposta precedente</b>		<b>fr. 33.85</b>

## 8.

**Base di calcolo**

## 8.1

**Controprestazione imponibile**

L'IVA è calcolata sulla controprestazione. Si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario della prestazione, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi. La controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi, anche se sono fatturati separatamente, ossia anche per porti, spese di trasporto in arrivo, tasse di spedizione contro assegno, ecc. Va imposta la controprestazione totale anche se all'acquisto del bene non era stato possibile far valere la deduzione dell'imposta precedente. In caso di fornitura o di

prestazione di servizi a persone prossime si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti, ossia il valore di mercato (art. 33 cpv. 1 e 2 LIVA).

## 8.2 Importi versati per il deposito di imballaggi<sup>1</sup>

Non fanno parte della controprestazione gli importi versati per il deposito di imballaggi (☞ nm. 260), a condizione che la consegna dell'imballaggio sia fatturata separatamente al destinatario. Si considerano imballaggi gli imballaggi (p. es. bottiglie, casse, normpalette-contenitori palox, bombole per gas, europalette) utilizzati normalmente più volte per la cui consegna è di regola chiesto un deposito (cauzione) rimborsabile alla loro riconsegna. È irrilevante se il deposito è calcolato periodicamente sulla base di un controllo imballaggi.

Gli imballaggi dello stesso genere che sono oggetto di deposito secondo le indicazioni summenzionate valgono imballaggi ai sensi del nm. 351. La vendita a sé stante di imballaggi è imponibile all'IVA all'aliquota normale.

L'acquisto di nuovi imballaggi dà di principio diritto alla deduzione totale dell'imposta precedente (☞ nm. 816 segg.).

## 9. Fatturazione e trasferimento dell'IVA

La deduzione dell'imposta precedente è ammessa soltanto se le fatture dei prestatori contribuenti adempiono certe esigenze in relazione a forma e a contenuto.

Di conseguenza, il contribuente è tenuto a rilasciare, su richiesta dei suoi clienti contribuenti, una fattura dettagliata con le indicazioni seguenti:

a) il nome e l'indirizzo del prestatore con i quali è iscritto nel registro dei contribuenti IVA o che è abilitato a utilizzare nelle transazioni commerciali, così come il N.IVA;

in relazione all'indirizzo abilitato a utilizzare nelle transazioni commerciali solo il luogo è determinante; la strada, il numero civico, il numero di avviamento postale, ecc. sono irrilevanti. Vengono anche riconosciuti gli indirizzi sul territorio svizzero di caselle postali, così come l'indirizzo di filiali, succursali, indipendentemente dal fatto che gli indirizzi siano iscritti o no nel registro di commercio rispettivamente nel registro dei contribuenti IVA.<sup>2</sup>

b) il nome e l'indirizzo del destinatario della prestazione con i quali è abilitato a presentarsi nelle transazioni commerciali secondo il CO e l'ORC;<sup>3</sup>

c) la data o il periodo della fornitura di beni o della prestazione di servizi;

<sup>1</sup> Precisione delle prassi

<sup>2</sup> Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

<sup>3</sup> Le affermazioni fatte alla lettera a in relazione all'indirizzo si applicano per analogia (modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005)

- d) il genere, l'oggetto e l'entità della fornitura di beni o della prestazione di servizi;
- e) la controprestazione per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi;
- f) l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione. Questo importo deve essere espressamente designato come IVA e munito dell'aliquota d'imposta. Se il prezzo fatturato comprende l'IVA, è sufficiente la designazione "IVA inclusa" con l'indicazione della corrispondente aliquota IVA (p. es. "incl. 7,6 % IVA").

Si considerano fatture non solo le usuali fatture del prestatore, bensì anche gli altri giustificativi con i quali si conteggia una prestazione (p. es. note di credito, scontrini di cassa e ricevute). Questi ultimi devono pure soddisfare le precitate condizioni.

Per ragioni di praticabilità, sulle ricevute di cassa e scontrini delle casse registratrici, per importi fino a 400 franchi è possibile rinunciare all'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'acquirente.<sup>4</sup>

Non sono invece considerati fatture gli avvisi di addebito per pagamenti con carte di credito.

Se nel rendiconto IVA è necessaria una ripartizione in funzione delle aliquote d'imposta, poiché le prestazioni sono effettuate a differenti aliquote d'imposta, tali prestazioni vanno menzionate separatamente sulla fattura (☞ esempio della cifra 7.3). Se non è effettuata una ripartizione della controprestazione in funzione delle aliquote d'imposta, la controprestazione totale va di principio imposta all'IVA all'aliquota normale.

☞ In merito alla fatturazione di prodotti naturali vedi cifra 5.2.2.

☞ In relazione all'applicazione dell'imposizione dei margini di beni mobili usati e accertabili acquistati per la rivendita (p. es. commercio di macchine agricole) vedi opuscolo "Veicoli a motore".

## 10. Aliquote d'imposta

Gli orticoltori e i fioristi effettuano sia prestazioni imponibili all'aliquota normale sia prestazioni imponibili all'aliquota ridotta segnatamente in conformità dell'articolo 36 capoverso 1 lettera a numero 5 LIVA. Per facilitare il trattamento corretto dell'IVA ai contribuenti del settore, l'AFC ha creato diverse semplificazioni nell'ambito della fatturazione e del rendiconto IVA. Nelle indicazioni seguenti, oltre ai principi generali ammessi, sono pure trattate queste semplificazioni in maniera dettagliata.

<sup>4</sup> Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

### 10.1 Aliquota normale

Le forniture di beni, il consumo proprio e le prestazioni di servizi che non sono imponibili all'aliquota ridotta o all'aliquota speciale per le prestazioni di alloggio nel settore alberghiero sono imponibili all'aliquota normale.

### 10.2 Aliquota ridotta

Sono imponibili all'aliquota ridotta le forniture e le prestazioni di servizi enumerate esaurivamente nell'articolo 36 capoverso 1 LIVA.

- a) Ne fanno parte fra l'altro anche le forniture dei seguenti beni enumerati alla lettera a numero 5 del citato articolo:
- sementi;
  - bulbi e cipolle da trapianto;
  - piante vive;
  - talee;
  - innesti;
  - fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili.

In caso di adempimento della condizione di fatturazione separata, la fornitura di questi beni è imponibile all'aliquota ridotta anche se è effettuata in combinazione con una prestazione imponibile all'aliquota normale (p. es. prestazioni legate al suolo).

- b) Sono parimenti imponibili all'aliquota ridotta secondo la lettera a numeri 6 e 7 del menzionato articolo, fra l'altro, le forniture di
- concimi;
  - preparati fitosanitari;
  - materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura.

Tuttavia, se detti beni vengono forniti in relazione a lavori su beni già incorporati nel terreno o se sono forniti per la lavorazione del suolo in quanto tale, l'aliquota d'imposta applicabile va determinata in funzione della cifra 14.

### 11. Prestazione singola

La prestazione singola imponibile soggiace all'IVA all'aliquota corrispondente (☞ cifra 10). Le operazioni di vendita indipendenti non pongono in linea di massima problemi nella determinazione dell'aliquota d'imposta applicabile.

#### **Esempio**

*Vendita di una rosa e di un biglietto di auguri.*

*Sebbene la vendita sia effettuata contemporaneamente, si tratta di due operazioni di vendita indipendenti. La vendita del fiore è imponibile all'aliquota ridotta e la vendita del biglietto di auguri è imponibile all'aliquota normale.*

## 12. Pluralità di prestazioni

Diverse prestazioni indipendenti dal profilo del diritto civile costituiscono anche dal profilo fiscale IVA una pluralità di prestazioni indipendenti, ossia ogni prestazione ha un proprio destino fiscale.

In caso di combinazioni o composizioni di beni e di prestazioni di servizi imponibili in offerta come entità a sé stante (combinazione di prestazioni), il trattamento fiscale dipende dal genere delle prestazioni e dal loro grado di dipendenza reciproca.

Nel settore dei fioristi e orticoltori vanno distinti due generi di combinazioni di prestazioni:

- a) Singoli beni sono composti per formare un prodotto di vendita uniforme (combinazione di beni).

### **Esempi**

- corone d'avvento e corone funebri;
- arrangiamenti floreali;
- fontane o tufi guarniti di piante.

- b) Più prestazioni di lavoro sono offerte in un'unità (pacchetto di prestazioni).

### **Esempi**

- lo svernamento di piante, inclusa l'annaffiatura, il trattamento e la concimazione, in quanto misure necessarie alla loro conservazione, nonché la rivasatura con l'aggiunta di nuove piante (☞ cifra 16);
- servizio di cura delle piante.

## 12.1 Genere di prestazioni

### 12.1.1 Prestazioni principali

Le prestazioni principali sono – indipendentemente se sono effettuate come prestazioni a sé stanti o come combinazione di prestazioni – prestazioni indipendenti e vanno di principio fatturate separatamente e imposte all'aliquota d'imposta determinante.

Si considerano prestazioni principali di una combinazione di beni quelli che caratterizzano il prodotto di vendita propriamente detto.

### **Esempi di prestazioni principali nelle combinazioni di beni**

- piante;
- fiori recisi;
- tufi;
- vasi e ciotole di terracotta smaltata o pitturata a mano;
- ciotole di vetro;
- portavasi (cache-pot);

- *candele e altri accessori (statuette in terracotta, chioccioline, sabbia orname-tale e simili);*
- *indicatori del livello dell'acqua;*
- *illuminazione;*
- *pompe.*

### **Esempi di prestazioni principali nei pacchetti di prestazioni**

- *lo svernamento di piante e altri interventi non necessari alla loro conservazione come la potatura o la rinvasatura;*
- *l'annaffiatura di piante e la riparazione delle pompe d'acqua nell'ambito del servizio di cura delle piante.*

A titolo semplificativo anche nel caso singolo la controprestazione totale può essere trattata fiscalmente come la prestazione predominante, a condizione che il suo valore ammonti, in base a registrazioni interne, almeno al 70 % della controprestazione totale. In questo caso s'impone la fatturazione forfettaria.<sup>5</sup>

## **12.1.2 Prestazioni accessorie**

Le prestazioni accessorie ai sensi dell'articolo 36 capoverso 4 LIVA sono sempre eseguite in relazione con una prestazione principale indipendente.

### **a) Prestazioni accessorie nelle combinazioni di beni**

Si considerano prestazioni accessorie nella fabbricazione di combinazioni di beni le materie ausiliarie e i beni, utilizzati usualmente e che non determinano il carattere fiscale del prodotto di vendita.

#### **Esempi di prestazioni accessorie la cui quota di valore in caso di fatturazione forfettaria di combinazione di beni va sempre attribuita alla prestazione principale "fornitura di piante"**

- *vasi e ciotole in terracotta o plastica;*
- *recipienti o materiali di supporto non utilizzabili di principio per altri scopi (sottovasi in plastica, assi di legno o cestini);*
- *materie prime come cerchi di paglia, carta oleata, carta crespata, cambrette per rose, anellini per garofani, filo di rinforzo, bastoncini di legno per il sostegno, cotone per avvolgere il gambo dei fiori, fermagli, spilli, rafia, muschio sintetico e simili;*
- *argilla espansa nelle idrocolture già confezionate;*
- *terra a scopo di riempimento;*
- *vasi in polistirolo per piante.*

<sup>5</sup> Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

## b) Prestazioni accessorie nei pacchetti di prestazioni

I lavori in stretta correlazione eseguiti nel quadro di un pacchetto di prestazioni costituiscono una prestazione accessoria.

### **Esempio di una prestazione accessoria in un pacchetto di prestazioni**

– *eliminazione di piante malate o della vecchia argilla espansa usata quale prestazione accessoria alla prestazione principale "forniture piante" nel quadro di una fornitura sostitutiva di piante.*

Se sono fatturate separatamente, tali prestazioni accessorie possono essere imposte all'aliquota d'imposta determinante in caso di vendita singola di queste ultime, ciò che rappresenta un'importante semplificazione amministrativa per i motivi seguenti:

- la distinzione fra prestazione principale e accessoria diventa superflua;
- non è necessario modificare l'aliquota d'imposta attribuita eventualmente al prodotto nell'assortimento degli articoli per le vendite singole.<sup>6</sup>

### 12.1.3 Costi accessori

Secondo l'articolo 36 capoverso 5 LIVA gli imballaggi (p. es. carta d'imballaggio per fiori e scatole per la spedizione) che il fornitore consegna con il bene sottostante alla stessa aliquota della fornitura del bene che contengono. Gli importi versati per il deposito di imballaggi (☞ cifra 8.2) costituiscono tuttavia un'eccezione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA. Come gli imballaggi, anche le spese di trasporto, i porti e i supplementi per piccole quantità sono trattati come costi accessori.

In caso di fatture con diverse aliquote d'imposta la ripartizione dei costi accessori per singolo bene non è di regola evidente. A titolo semplificativo questi costi accessori possono essere ripartiti come segue:

- ripartizione esatta dei costi accessori secondo la quota di valore (☞ nm. 781 e 782) delle forniture di beni imponibili all'aliquota ridotta e all'aliquota normale.
- imposizione dei costi accessori interamente all'aliquota normale (☞ nm. 957). Questo è il metodo più semplice ed è raccomandabile in caso di forniture ad altri contribuenti, poiché essi possono far valere la deduzione dell'imposta precedente.
- imposizione dei costi accessori all'aliquota d'imposta il cui valore di cifra d'affari prevale nella fattura (☞ nm. 958).

6 Precisazione della prassi

## 12.2 Fatturazione in caso di combinazioni di prestazioni

### 12.2.1 Fatturazione dettagliata

Se singoli beni o lavori effettuati su combinazioni di prestazioni sono fatturati dettagliatamente, ogni posizione riportata soggiace all'aliquota d'imposta determinante. La distinzione fra prestazioni principali e prestazioni accessorie diventa superflua.

#### **Esempio di fatturazione**

1 contenitore RU 50 cm (argilla smaltata)	fr.	50.00	7,6 %
1 palma Kentia	fr.	560.00	2,4 %
1 confezione di argilla espansa	fr.	20.00	7,6 %
1 indicatore del livello dell'acqua	fr.	10.00	7,6 %
Lavoro	fr.	40.00	2,4 % *)
<b>Totale da fatturare</b>	<b>fr.</b>	<b>680.00</b>	

\*) Se in simili forniture all'acquirente è fatturata la posizione "lavoro" senza ulteriori indicazioni, questa posizione può essere attribuita alla parte imponibile all'aliquota ridotta, in quanto si suppone per motivi di semplificazione che questo lavoro concerna le piante.

### 12.2.2 Fatturazione forfettaria

Se una combinazione di prestazioni è fatturata forfettariamente all'acquirente, i singoli beni vanno dapprima suddivisi in prestazioni principali e accessorie secondo le cifre 12.1.1 e 12.1.2.

Se, secondo la calcolazione interna, la quota delle prestazioni principali imponibili all'aliquota normale (nell'esempio: contenitore e indicatore del livello dell'acqua) contenute nella combinazione di prestazioni **non supera il 30 %** del prezzo totale, la controprestazione totale è imponibile all'aliquota ridotta. Questo calcolo interno va effettuato dal corrispondente fabbricante e va conservato a scopo di controllo.

Per contro, se il valore della quota delle prestazioni principali imponibili all'aliquota normale supera il 30 % della controprestazione totale, queste prestazioni devono essere fatturate separatamente, altrimenti la controprestazione totale è imponibile all'aliquota normale. È in ogni modo ammessa la fatturazione forfettaria all'aliquota ridotta per la fornitura di piante e le prestazioni accessorie.<sup>7</sup>

### Esempio di fatturazione

Forniture di una pianta in idrocoltura con contenitore  
incluso 2,4 % IVA

fr. 680.00

Secondo la calcolazione interna:

1 contenitore RU 50 cm (argilla smaltata)	fr.	50.00
1 palma Kentia	fr.	560.00
1 confezione di argilla espansa	fr.	20.00
1 indicatore del livello d'acqua	fr.	10.00
Lavoro	fr.	40.00
Totale da fatturare	fr.	<u>680.00</u>

In questo esempio la fornitura della palma Kentia è una prestazione principale imponibile all'aliquota ridotta. Il recipiente e l'indicatore del livello dell'acqua sono parimenti prestazioni principali, ma sono imponibili all'aliquota normale. L'argilla espansa e il lavoro, in quanto prestazioni accessorie alla fornitura della pianta, sono imponibili all'aliquota ridotta (☞ cifra 12.1.2). La controprestazione totale può essere imposta all'aliquota ridotta, visto che la quota delle forniture imponibili all'aliquota normale di 60 franchi non supera il 30% del prezzo totale.

I commercianti che acquistano combinazioni già confezionate fatturate loro all'aliquota normale possono applicare al momento della rivendita le precitate regolamentazioni a condizione che essi si informino presso il loro fornitore sulla ripartizione del valore in funzione delle categorie di aliquote d'imposta. I commercianti conservano i corrispondenti documenti a scopo di controllo.

Le cifre d'affari relative alla vendita di arrangiamenti di fiori e piante fino a un **valore di vendita di 300 franchi** sono imponibili all'aliquota ridotta senza alcuna prova calcolatoria, purché le seguenti condizioni risultino soddisfatte:

- Si tratta di un arrangiamento il cui aspetto, secondo l'impressione generale, è principalmente improntato ai fiori e/o ad altre piante. Per contro, questa regola non può essere applicata se altri elementi dell'arrangiamento sono in primo piano, come ad esempio una bottiglia di vino o di spumante.
- Sul documento di vendita (fatture, ricevute di cassa risp. scontrini di cassa) figura la corrispondente indicazione come ad esempio arrangiamento floreale, arrangiamento di piante, ciotole e contenitori diversi con fiori. Sono pure ammesse le corrispondenti abbreviazioni facilmente e generalmente comprensibili come ad esempio "arrang." o "ciotole".

Lo stesso trattamento fiscale è applicabile anche alle piante in idrocoltura con porta vasi (cache-pot), corone dell'avvento, ghirlande di legno, ghirlande di paglia e altri beni simili, a condizione che contengano, tra l'altro, beni secondo la cifra 10.2. (p. es. foglie naturali, fiori recisi o rami).

I mazzi di fiori come pure le corone funebri guarnite da materiale vegetale sono sempre imponibili all'aliquota ridotta indipendentemente dal loro valore di vendita.

Per motivi di praticità in questi casi, il valore proporzionale degli elementi imponibili al 2,4 % rispettivamente al 7,6 % non è esaminato.<sup>8</sup>

Se non viene allestito alcun documento secondo la lettera b, ad esempio perché il sistema della cassa non offre questa possibilità, esiste un'altra possibilità di semplificazione secondo la cifra 17 (forfait per fioristi).

### 13. Lavori su beni mobili

I lavori su beni mobili enumerati nell'articolo 36 capoverso 1 lettera a numero 5 LIVA non legati al suolo sono imponibili all'IVA all'aliquota ridotta.

#### **Esempi**

- *annaffiatura, concimazione e spruzzatura di piante in vaso;*
- *rinvasatura di piante.*

La lavorazione di beni non enumerati nell'articolo 36 capoverso 1 lettera a numero 5 LIVA è per contro imponibile all'aliquota normale.

#### **Esempio**

*riparazione di una pompa d'acqua.*

### 14. Lavori su beni immobili

I lavori eseguiti per conto di terzi sui terreni sono di principio imponibili all'aliquota normale.

#### **Esempi**

- *aratura, vangatura, sarchiatura, scasso, fresatura e sistemazione di aiuole;*
- *concimazione e spruzzatura di fiori;*
- *potatura di alberi ornamentali o utili;*
- *piantagione e potatura di siepi;*
- *sistemazione di viali e piazze;*
- *edificazione di recinzioni e impianti a spalliera;*
- *manutenzione di scarpate e/o rive.*



I prodotti imponibili all'aliquota ridotta secondo la cifra 10.2 lettera a, forniti in relazione con il lavoro da eseguire, possono, in caso di fatturazione separata, essere imposti all'aliquota ridotta. I beni menzionati alla cifra 10.2 lettera b (concimi, preparati fitosanitari nonché materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura) sono per contro imponibili all'IVA all'aliquota normale anche in caso di fatturazione separata.

### Esempi

- *semina di prati (in caso di fatturazione separata, le sementi vanno imposte all'aliquota ridotta);*
- *piantagione di alberi ornamentali o utili (in caso di fatturazione separata, gli alberi vanno imposti all'aliquota ridotta);*
- *incorporazione di materiali di pacciamatura e spandimento di concimi durante i lavori di manutenzione dei giardini (anche se fatturati separatamente, i materiali di pacciamatura e i concimi sono imponibili all'aliquota normale).*

La regolamentazione concernente la fatturazione separata vale anche in caso di fornitura e piantagione di piante in idrocoltura o in caso di lavorazione di piante (servizio di cura delle piante) in recipienti immobili, ossia murati o interrati stabilmente in un edificio.



In caso di lavori su **beni immobili** non è applicabile né la regola del 30 % né il limite dei 300 franchi secondo la cifra 12.2.2 (art. 36 cpv. 1 lett. a n. 5 secondo periodo LIVA).

☞ In merito alle prestazioni nel settore agricolo vedi opuscolo "Produzione naturale e attività affini".

## 15. Locazione

### 15.1 Locazione di beni mobili

La locazione di beni mobili (p. es. di piante) è considerata fornitura (art. 6 cpv. 2 lett. b LIVA). L'aliquota d'imposta applicabile alla controprestazione per la locazione è quella determinante per la vendita del bene.

La regolamentazione secondo la cifra 12 vale quindi anche per la locazione; la ripartizione delle aliquote va tuttavia effettuata parimenti in funzione dei valori di vendita. Le rispettive basi di calcolo vanno conservate a scopo di controllo.

### 15.2 Impiego di macchine con personale addetto, prestito di personale

L'impiego di macchine con personale addetto presso terzi avviene di regola in esecuzione di un contratto d'appalto (o di un mandato). L'aliquota d'imposta applicabile dipende pertanto dal genere dei lavori eseguiti (☞ cifre 13 e 14). Per contro, se il personale è messo a disposizione in esecuzione di un contratto di

fornitura di personale a prestito secondo la legge federale sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11), le relative cifre d'affari sono sempre imponibili all'IVA all'aliquota normale. Ciò vale anche quando il destinatario della prestazione mette a disposizione le macchine.

## 16. **Svernamento di piante (immagazzinamento di beni)**

L'immagazzinamento di piante è imponibile all'aliquota normale. Tutte le misure necessarie alla loro conservazione o al loro mantenimento, come l'annaffiatura, il trattamento con prodotti fitosanitari e la concimazione, sono considerate prestazioni accessorie all'immagazzinamento e vanno pure imposte all'aliquota normale.

Se il contribuente esegue altri lavori (p. es. la potatura e il rinvaso delle piante immagazzinate) o se completa queste piante con altre, la controprestazione per questa prestazione (eccettuati i contenitori e altri accessori) è imponibile all'aliquota ridotta, a condizione che tali prestazioni siano fatturate separatamente.

## 17. **Forfait per fioristi**

I fioristi e gli orticoltori con annesso negozio di fiori, che non possono o non vogliono applicare la regolamentazione per la combinazione di prestazioni secondo la cifra 12, a titolo semplificato hanno la possibilità di ripartire le aliquote d'imposta mediante il giornale degli acquisti (forfait per fioristi).

☞ Riguardo alla ripartizione con l'ausilio dei sistemi di cassa (casse scanner e casse registratrici) vedi l'opuscolo "Commercio al minuto".

### 17.1 **Tenuta di un giornale degli acquisti a prezzi di vendita**

Il forfait per fioristi permette al contribuente di valutare approssimativamente la parte rimanente della sua cifra d'affari imponibile all'aliquota normale – accanto alla cifra d'affari comunque imponibile all'aliquota normale realizzata con i valori di costruzione di giardini e giardinaggio paesaggistico. Secondo l'enumerazione seguente vanno registrati nel giornale gli acquisti le cui quote imponibili all'aliquota normale nelle combinazioni di beni superano sin dall'inizio la regolamentazione del 30 % secondo la cifra 12.2.2 (p. es. fontane guarnite di piante) o gli acquisti di beni che non sono venduti in combinazione, in quanto combinazione di prestazioni (p. es. vasi). Vanno parimenti registrati nel giornale degli acquisti tutti i beni commerciali imponibili all'aliquota normale, ossia le merci vendute singolarmente.

Nel giornale vanno elencati:

- ciotole di metallo, vetro, porcellana e maiolica contenenti piante, acquistate;
- fontane, giochi d'acqua, tufi e simili decorati con piante, acquistati;
- vasi e brocche di ogni genere;
- contenitori per piante all'aperto, per padiglioni, per giardini pensili e in giardino (p. es. vasi di cemento, mastelli in legno, grandi recipienti in metallo per idrocoltura, statuette con ciotole per piante);

- ciotole o recipienti di metallo, vetro, porcellana e maiolica, destinati alla composizione di bacinelle e ciotole di piante, nonché sottovasi di tali materiali;
- tutti i beni commerciali imponibili all'aliquota normale (p. es. mobili e macchine da giardino, articoli da boutique come candele e biglietti di auguri).

Nel giornale degli acquisti non vanno quindi registrati i beni che, se forniti da soli, sono imponibili all'aliquota normale, mentre, in presenza di una combinazione di prestazioni, seguono il destino fiscale del bene combinato. Rientrano in questa categoria in particolare il materiale d'imballaggio (☞ cifra 12.1.3), le materie ausiliarie indispensabili secondo la cifra 12.1.2 nonché i mezzi d'esercizio come attrezzi o vasi di terracotta utilizzati nella produzione.

## 17.2 Esempio di un giornale degli acquisti

Data	Fornitore	Articolo	Importo fattura incl. 7,6 % IVA	Prezzo acquisto escl. IVA	Prezzo vendita incl 7,6 % IVA
12.01.07	Luce SA, Lumino	candele*)	322.80	300.00	600.00
27.01.07	Print SA, Bioggio	biglietti di auguri assortiti	322.80	300.00	600.00
11.03.07	Vaso Sagl, Daro	portavasi e vasi	430.40	400.00	800.00
13.03.07	Deco SA, Vira	fontane guarnite con piante	1'076.00	1'000.00	1'500.00
<b>Totale</b>			<b>2'152.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'500.00</b>

\*) solo articoli da boutique; non destinati alla lavorazione in pezzi

I beni di ritorno ai fornitori nonché gli abbuoni sul prezzo e i rimborsi vanno presi in considerazione sia nel conto acquisti merci della contabilità sia nel giornale degli acquisti.

Le variazioni dello stock merci vanno di principio pure prese in considerazione nel giornale degli acquisti. Se non viene effettuata una correzione, si suppone che non vi siano variazioni dello stock.

## 17.3 Calcolo dell'imposta con il forfait dei fioristi

Per l'allestimento del rendiconto la ripartizione delle aliquote d'imposta può essere effettuata per esempio nel modo seguente:

a) Entrate complessive imponibili, inclusa IVA	fr. 150'000.00
./. Entrate conseguite con la costruzione di giardini e i lavori di giardinaggio paesaggistico secondo il conto dei ricavi separato (107,6 %)	fr. 50'000.00
	fr. 100'000.00
./. Totale colonna "prezzo vendita, incl. IVA" (107,6 %)	fr. 3'500.00
Totale della cifra d'affari imponibile al 2,4 % (102,4 %)	fr. 96'500.00

Le cifre d'affari si ripartiscono quindi così in funzione delle varie categorie di aliquota d'imposta:

b) Totale cifra d'affari imponibile al 7,6 % realizzata con la costruzione di giardini e il giardinaggio paesaggistico	fr. 50'000.00
Totale cifra d'affari imponibile al 7,6 % secondo il giornale degli acquisti	fr. 3'500.00
Totale cifra d'affari imponibile al 7,6 % (107,6 %)	fr. 53'500.00
Totale cifra d'affari imponibile al 2,4 % secondo lettera a) (102,4 %)	fr. 96'500.00
Totale cifra d'affari imponibile	fr. 150'000.00

Osservazione:

Per motivi di semplificazione in quest'esempio di calcolo si presuppone che l'azienda nell'ambito della costruzione di giardini e dei lavori di giardinaggio paesaggistico non abbia fornito beni imponibili all'aliquota ridotta secondo la cifra 14.

☞ Per informazioni in merito alla fatturazione, rispettivamente al rilascio di scontrini di casse registratrici vedi cifra 9.

## 18. Organizzazioni di mediazione di fiori


Queste organizzazioni trasmettono ad altri fioristi i mandati che hanno ricevuto direttamente o che un fiorista ha ricevuto dai suoi clienti. Per tali forniture eseguite da un'organizzazione di mediazione non vi è rappresentanza diretta secondo l'articolo 11 capoverso 1 LIVA, in quanto l'operazione non viene eseguita espressamente in nome e per conto del rappresentato rispettivamente dell'organizzazione di mediazione di fiori. Di conseguenza, il fiorista incaricato della fornitura esegue operazioni in proprio nome come l'organizzazione di mediazione di fiori, anche se il mazzo di fiori non proviene dalla propria azienda. A tale proposito occorre fare le distinzioni seguenti:

### 18.1 Mandati impartiti dai clienti per forniture sul territorio svizzero

Se la fornitura è effettuata a un destinatario sul territorio svizzero, il fiorista che assume il mandato (F1) impone all'aliquota d'imposta determinante la controprestazione totale che il cliente deve pagare (valore dei fiori, spese di fornitura, tasse). L'organizzazione di mediazione di fiori (OMF) impone a sua volta all'aliquota d'imposta corrispondente, per le forniture sul territorio svizzero, l'importo

del conteggio rilasciato al fiorista che assume il mandato. Il fiorista che esegue il mandato (F2) impone sul territorio svizzero all'aliquota d'imposta determinante la controprestazione dell'organizzazione di mediazione di fiori.

**Esempio dell'esecuzione di un mandato sul territorio svizzero**



**18.2 Mandati impartiti dai clienti per fornire all'estero**

Visto che il mazzo di fiori viene fornito dal fiorista estero, in questo caso vi è una fornitura all'estero (la merce stessa non si trova mai sul territorio svizzero). In questi casi il fiorista che assume il mandato (F1) esegue forniture all'estero all'organizzazione di mediazione di fiori (OMF), la quale esegue a sua volta forniture all'estero ai fioristi esteri (F2E).

Tali mandati costituiscono delle operazioni all'estero esenti dall'imposta. I giustificativi ai clienti non possono quindi contenere riferimenti all'IVA. Queste operazioni all'estero vanno registrate separatamente e dichiarate alla cifra 010 del modulo di rendiconto e in seguito dedotte alla cifra 040.


**Esempio dell'esecuzione di un mandato verso l'estero**



**18.3 Mandati ricevuti dall'estero per fornire sul territorio svizzero**

La controprestazione per i mandati ricevuti dall'estero va imposta all'aliquota d'imposta determinante sia dall'organizzazione di mediazione di fiori (OMF) sia dai fioristi fornitori (F2).

**Esempio dell'esecuzione di un mandato dall'estero**



**19. Buoni regalo**

Le vendite di buoni regalo sono considerate operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali, escluse dall'imposta in conformità dell'articolo 18 numero 19 LIVA (mezzi di pagamento). L'AFC raccomanda di contabilizzare tali operazioni non a conto economico ma bensì su un conto passivo.

Indipendentemente dal sistema di rendiconto, la controprestazione dev'essere imposta all'aliquota determinante al momento della riscossione dei buoni regalo (alla fornitura di un bene o all'esecuzione di una prestazione di servizi). Si consi-

dera controprestazione il controvalore del bene venduto o della prestazione di servizi effettuata (☞ nm. 396).



I giustificativi (fatture, ricevute, ecc.) concernenti la vendita di buoni regalo non contengono riferimenti all'IVA o la dicitura "IVA 0%".

I buoni regalo non riscossi e stornati possono comportare una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

☞ Ulteriori informazioni sono pubblicate nell'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

## 20. **Manutenzione delle tombe**

La controprestazione realizzata con i lavori di piantagione e di cure delle tombe è imponibile all'IVA all'aliquota normale. Le piante utilizzate in proposito sono imponibili all'aliquota ridotta, nella misura in cui sono fatturate separatamente (☞ cifra 14).

In caso di pagamenti anticipati unici e di pagamenti in deposito per contratti di manutenzione delle tombe, l'importo forfettario da pagare è commisurato di regola al prezzo attuale delle prestazioni di giardinaggio in oggetto e viene moltiplicato con il numero degli anni di concessione del diritto di sepoltura del defunto. L'interesse realizzato nel corso degli anni con il pagamento unico serve a coprire il futuro rincaro. Per tali contratti di manutenzione delle tombe occorre tenere in considerazione le spiegazioni alle cifre 20.1 e 20.2.

### 20.1 **Contratti di manutenzione tombe; pagamenti anticipati**

Se per la manutenzione delle tombe è riscosso un importo unico per il quale il committente non ha di principio alcun diritto al rimborso, detto importo va imposto al momento della fatturazione (nel sistema di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al momento dell'incasso). La restituzione al committente dei rimanenti crediti in seguito al mancato adempimento del contratto da parte del prestatore è considerata una diminuzione della controprestazione secondo l'articolo 44 capoverso 2 LIVA. Nel rendiconto del periodo in cui è stata contabilizzata la diminuzione della controprestazione può essere effettuata una corrispondente deduzione dalla controprestazione imponibile.

#### 20.1.1 **Ripartizione delle aliquote d'imposta in caso di pagamenti anticipati unici**

Purché vi sia una fatturazione separata, anche in caso di pagamenti anticipati unici per contratti di manutenzione delle tombe, l'AFC ammette una ripartizione delle aliquote d'imposta secondo la cifra 14. Il prestatore contribuente può scegliere fra le seguenti possibilità di rendiconto:

### a) Calcolo effettivo per ogni contratto di manutenzione delle tombe

Con questo modo di calcolo la ripartizione delle aliquote d'imposta va effettuata per ogni singolo contratto separatamente. A questo scopo si utilizzano le calcolazioni base che sono servite a determinare, per ogni contratto, il valore delle piante e della manutenzione (riordino, sistemazione, piantagione, annaffiatura, sarchiatura, ecc). Le quote annue vanno moltiplicate per il numero degli anni corrispondenti alla durata del contratto. Le quote annue imponibili all'aliquota ridotta risp. all'aliquota normale vanno documentate con calcoli dettagliati.

#### Esempio

Piante primaverili	fr. 60.00	I/A
Piante estive	fr. 70.00	
Piante autunnali	fr. 80.00	
Totale piante	fr. 210.00	2,4 %
Manutenzione	fr. 220.00	7,6 %
Totale quota annua	<u>fr. 430.00</u>	

Sulla fattura al committente le quote riferite alle singole aliquote d'imposta vanno indicate almeno per gli importi totali dell'intera durata contrattuale. Ammesso che la durata contrattuale sia di 20 anni, nel caso in esame la fattura o il contratto deve contenere **almeno** le indicazioni seguenti:

Totale piante	fr. 4'200.00	2,4 %
Totale lavori di manutenzione	fr. 4'400.00	7,6 %
Totale importo del contratto	<u>fr. 8'600.00</u>	

### b) Ripartizione forfettaria

Nel senso di una valutazione approssimativa in applicazione dell'articolo 58 capoverso 3 LIVA, l'AFC autorizza per i contratti di manutenzione delle tombe con pagamento anticipato unico anche una ripartizione percentuale sulle aliquote d'imposta applicabili. Questa ripartizione va effettuata come segue:

- 50 % imponibile all'aliquota ridotta
- 50 % imponibile all'aliquota normale.

Con l'applicazione di questo procedimento non è più necessaria la prova calcolatoria della ripartizione delle aliquote d'imposta secondo la precedente lettera a.

#### Esempio

Con il committente viene convenuto l'importo forfettario di 10 000 franchi per le forniture di piante e la manutenzione durante 20 anni. A condizione che la fattura o il contratto contengano **almeno** le seguenti indicazioni, il fornitore contribuente può effettuare la ripartizione forfettaria delle aliquote d'imposta:

		IVA
<i>Totale piante</i>	<i>fr. 5'000.00</i>	2,4 %
<i>Totale lavori di manutenzione</i>	<i>fr. 5'000.00</i>	7,6 %
<i>Totale importo della fattura</i>	<i><u>fr. 10'000.00</u></i>	

Il contribuente deve decidere per uno dei due metodi e applicarlo per tutti i contratti sottoscritti (tombe individuali, loculi, tombe di famiglia) per l'intera durata contrattuale.

L'applicazione della ripartizione forfettaria secondo la lettera b è particolarmente adatta in vista di futuri cambiamenti delle aliquote d'imposta poiché al rispettivo ammontare dei pagamenti anticipati effettuati in tutti i contratti è applicabile la stessa ripartizione delle aliquote d'imposta. In caso di applicazione del metodo secondo la precedente lettera a per ogni contratto possono esistere altre proporzioni in seguito alla possibile modifica delle aliquote d'imposta, ciò che presuppone la tenuta di un conto individuale per ogni contratto di manutenzione delle tombe.



Le prestazioni vanno fatturate separatamente in funzione delle aliquote d'imposta sia per il calcolo effettivo (☞ precedente lett. a) sia per la ripartizione forfettaria (☞ lett. b). Entrambi i metodi possono quindi essere applicati solo per contratti che adempiono queste condizioni dal 1° gennaio 2001.

### 20.1.2 Riduzione della deduzione dell'imposta precedente in caso di pagamenti anticipati unici

L'interesse realizzato con il pagamento anticipato non va imposto. Esso comporta però di principio una riduzione della deduzione dell'imposta precedente in base all'articolo 17 LIVA. Ciò è valido in particolare per i fondi di manutenzione delle tombe.

☞ Per maggiori informazioni vedi opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

### 20.2 Contratti di manutenzione delle tombe: pagamenti in deposito

Se viene istituito un deposito a favore del committente, gli apporti in capitale al deposito e i redditi d'interessi risultanti nonché gli eventuali versamenti supplementari non soggiacciono all'IVA. Gli eventuali rimborsi, dovuti ad eccedenze, effettuati al committente non costituiscono quindi una diminuzione delle controprestazione.

Per contro, le fatture addebitate al deposito per l'esecuzione dei lavori devono essere imposte. Il momento dell'imposizione dipende dal sistema di rendiconto applicato dal prestatore contribuente (in caso di rendiconto secondo le contro-

prestazioni convenute: al momento della fatturazione; in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute: al momento dell'incasso).

☞ Riguardo alla fatturazione separata delle piante fornite occorre osservare le indicazioni alla cifra 14.

## 21. **Vitto del personale, alloggio del personale**

### 21.1 **Vitto del personale, vitto al tavolo di famiglia**

Per l'imposizione possono essere applicate le quote indicate nel Promemoria N 1 concernente l'imposta federale diretta. Questi valori includono pure le quote imponibili dei beni d'investimento, mezzi d'esercizio, beni, ecc. utilizzati o consumati a titolo privato e comprendono pure l'IVA, ossia le quote possono essere considerate "IVA inclusa".

Un'azienda **non attiva nel settore della ristorazione** che serve i pasti al proprio personale, ad esempio a casa del suo titolare (**vitto al tavolo di famiglia**), può, per i lavoratori agricoli, dedurre il 25% dalle quote dei salari in natura secondo il Promemoria N 1 (alberghi e ristoranti), in quando non esiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente per l'utilizzo delle infrastrutture.

Se per il vitto il personale deve pagare un importo superiore a quanto appena indicato, è la controprestazione ricevuta che è imponibile all'aliquota normale.

☞ Per ulteriori informazioni vedi promemoria "Semplificazioni dell'imposizione della quota privata, dei prelevamenti in natura e del vitto del personale".

### 21.2 **Alloggio del personale**

La pigione fatturata dal datore di lavoro (alloggiatore) al personale (alloggiato) è esclusa dall'IVA (art. 18 cpv. 21 LIVA). Ciò vale anche per le possibilità di pernottamento che il titolare dell'azienda mette a disposizione dei braccianti (con remunerazione giornaliera o settimanale) o di qualsiasi aiuto aziendale impiegato.

Sono però imponibili all'aliquota normale le prestazioni supplementari effettuate come la pulizia di camere, appartamenti o case, il lavaggio delle lenzuola e simili nonché le prestazioni della ristorazione (vitto e bevande).

Il canone di locazione escluso dall'IVA e le altre prestazioni che soggiacciono all'IVA vanno fatturati rispettivamente addebitati separatamente.

## 22. **Consumo proprio (art. 9 LIVA)**

L'imposizione del consumo proprio intende evitare che i contribuenti che utilizzano beni per scopi che non soggiacciono all'IVA si trovino fiscalmente avvantaggiati rispetto ai non contribuenti.

In caso di consumo proprio l'orticoltore o il fiorista impone all'aliquota d'imposta determinante ad esempio quanto segue:

- il prezzo d'acquisto dei beni per i quali ha operato la deduzione dell'imposta precedente, se li utilizza per scopi estranei ad un'attività aziendale imponibile come ad esempio il consumo privato o l'utilizzazione per il settore aziendale non assoggettato all'imposta (☞ nm. 434 segg.);
- il valore locativo dell'utilizzazione privata della sua automobile (☞ nm. 480);
- i lavori di costruzione eseguiti in proprio sulla parte abitativa del suo immobile risp. sugli edifici rurali utilizzati per la produzione naturale non assoggettata all'imposta (stalla, serre, ecc.). L'IVA va calcolata sul prezzo che egli fatturerebbe a un terzo indipendente (☞ nm. 457 segg. e 489 segg.).

Per contro, l'orticoltore contribuente non deve l'imposta sul consumo proprio per il prelievo di prodotti della propria azienda utilizzati per il fabbisogno della sua famiglia. Ciò vale anche se il produttore naturale ha optato per l'assoggettamento.

☞ Per ulteriori informazioni vedi nm. 428 segg., l'opuscolo "Consumo proprio" e il promemoria "Semplificazioni dell'imposizione della quota privata, dei prelevamenti in natura e del vitto del personale".

### 23. Rendiconto semplificato con il metodo dell'aliquota saldo

Le aziende con una cifra d'affari annua imponibile determinante fino a **3 milioni di franchi** e un debito fiscale netto non superiore a **60 000 franchi** hanno la possibilità di conteggiare l'imposta con il metodo dell'aliquota saldo.



L'applicazione contemporanea del metodo dell'aliquota saldo e dell'opzione per l'imposizione delle operazioni escluse dall'IVA conformemente all'articolo 18 LIVA non è ammessa (☞ cifre 2.2 e 6.4).

L'applicazione delle aliquote saldo evita la determinazione dell'imposta precedente (☞ cifra 7) nonché del consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 LIVA, fintanto che non si riferisce a lavori su costruzioni (☞ cifra 22). Inoltre, l'IVA dev'essere conteggiata solo semestralmente anziché trimestralmente. I fioristi che adempiono i presupposti per l'applicazione delle aliquote saldo e che aderiscono a questo metodo di rendiconto semplificato, non possono in questo caso applicare i forfait per fioristi (☞ cifra 17).

Nel rendiconto IVA le aliquote saldo vanno applicate alla stregua di moltiplicatori, ossia il totale di tutte le cifre d'affari imponibili inclusa l'IVA va dichiarato e, per il calcolo dell'IVA, moltiplicato con l'aliquota saldo. Per contro, nelle fatture ai clienti vanno indicate conformemente all'articolo 36 LIVA le aliquote d'imposta legali applicabili alle corrispondenti prestazioni.

Per la determinazione delle aliquote saldo sono state prese in considerazione le situazioni particolari dei singoli settori d'attività. Aliquote saldo individuali non sono possibili. Ai contribuenti le cui attività soggiacciono a diverse aliquote saldo vengono autorizzate al massimo due aliquote saldo (☞ cifra 23.4).

Il metodo di rendiconto semplificato può essere applicato anche alle cifre d'affari derivanti dai prodotti naturali di propria produzione. È irrilevante se i prodotti della produzione naturale sono soggetti all'obbligo di rendiconto oppure se si è optato per la loro imposizione.

- ☞ Per ulteriori informazioni vedi opuscolo "Aliquote saldo" e nm. 949 segg.
- ☞ In merito all'applicazione delle aliquote forfettarie per prestatori nell'ambito dei poteri pubblici vedi opuscolo "Collettività pubbliche".

### 23.1 Aliquota saldo dello 0,6 %

#### **(fioristi / negozi di fiori / vendite nell'azienda orticola)**

All'aliquota saldo dello 0,6 % possono essere conteggiate le cifre d'affari conseguite con le vendite nelle aziende orticole rispettivamente nei negozi di fiori.

Sono comprese per esempio le cifre d'affari conseguite con:

- piante e fiori coltivati in proprio (purché si sia optato per l'imposizione della loro vendita; ☞ cifra 6);
- fiori recisi e piante acquistati, vasi e recipienti di ogni genere;
- combinazione di piante e fiori acquistati e coltivati in proprio, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili (p. es. corone nuziali, decorazioni di tavoli, arrangiamenti funebri);
- articoli da boutique, materiale di confezione e articoli di decorazione.

### 23.2 Aliquota saldo del 4,6 %

#### **(giardinieri per cimiteri, manutenzione di giardini, costruzione di giardini)**

All'aliquota saldo del 4,6 % possono essere conteggiate le cifre d'affari conseguite con le prestazioni di giardinaggio per cimiteri, manutenzione di giardini e costruzioni di giardini. Sono comprese per esempio le cifre d'affari conseguite con:

- manutenzione delle tombe;\*
  - lavori di giardinaggio paesaggistico e di costruzione di giardini;\*
  - edificazione e manutenzione di spazi verdi, parchi pubblici, costruzione di campi sportivi;\*
  - potatura e trattamento di alberi, siepi e piante;
  - svernamento di piante.\*

\*) Nella misura in cui vi sia una fatturazione separata, le sementi, i bulbi e le cipolle da trapianto, le piante vive, le talee e gli innesti forniti in relazione con

tali lavori (☞ cifra 10.2 lett. a) possono essere conteggiati con l'aliquota saldo dello 0,6 % (☞ osservare la regola del 10 % secondo la cifra 23.4).

### 23.3 Aliquota saldo del 2,3 % (commercio di oggettistica e altre forniture imponibili all'aliquota normale)

All'aliquota saldo del 2,3 % può essere conteggiato il mero commercio di beni imponibili all'aliquota normale, per quanto nell'opuscolo "Aliquote saldo" non sia stata attribuita un'altra aliquota saldo. Sono comprese per esempio le cifre d'affari conseguite nel settore degli orticoltori e dei fioristi con:

- il commercio con mobili, vasi, articoli da boutique, ecc (☞ osservare la regola del 50 % secondo la cifra 23.4);
- i beni imponibili all'aliquota normale in caso di fatturazione dettagliata secondo la cifra 12.2.1 (p. es. le forniture in sostituzione di vasi, indicatori del livello dell'acqua, argilla espansa nell'ambito dei lavori di servizio di idroclotatura fatturate separatamente).

### 23.4 Attribuzione di due aliquote saldo<sup>9</sup>

A un contribuente che esercita più attività per le quali sarebbero applicabili più aliquote saldo verranno autorizzate due aliquote saldo, a condizione che la quota di ogni singola attività in proporzione alla cifra d'affari totale rappresenti più del **10 %**. Alcuni settori d'attività sono considerati tuttavia dei cosiddetti **settori misti**, ossia settori nei quali di norma sono svolte diverse attività. Prese singolarmente, queste attività andrebbero conteggiate ad aliquote saldo diverse. In questi settori è applicabile la cosiddetta **regola del 50 %**.

☞ Per ulteriori informazioni vedi l'opuscolo "Aliquote saldo".

Nel settore degli orticoltori e dei fioristi questi principi hanno le seguenti conseguenze:

#### a) **Negozi di fiori specializzato**

I negozi di fiori specializzati sono considerati come settori misti. L'aliquota saldo fissata allo 0,6 % comprende, oltre alle vendite di mazzi di fiori, arrangiamenti e simili imponibili al 2.4 %, anche le vendite di oggettistica (p. es. vasi, biglietti, articoli da boutique) imponibili al 7.6 %.

Per contro, se regolarmente (ossia durante due anni consecutivi) più del 50 % del totale della cifra d'affari viene realizzata con le vendite di oggettistica (p. es. vasi, biglietti, articoli da boutique e anche con il commercio di mobili da giardino) imponibili al 7.6 %, la vendita complessiva di oggettistica va conteggiata con l'aliquota saldo del 2,3 % (mero commercio).

**b) Costruzione di giardini con azienda orticola**

Per i lavori di costruzione di giardini è applicabile l'aliquota saldo del 4,6%. Se la cifra d'affari conseguita nel negozio di fiori dell'azienda orticola e/o con la vendita di piante in relazione a lavori di costruzione di giardini fatturata separatamente supera regolarmente (ossia per due anni consecutivi) il 10 % della cifra d'affari totale, può essere richiesta una seconda aliquota saldo (aliquota saldo dello 0.6 %). Tuttavia, se la parte dell'oggettistica imponibile all'aliquota normale supera regolarmente il 50 % della cifra d'affari del negozio, la vendita dell'oggettistica è da conteggiare all'aliquota saldo del 2,3% (☞ precedente lett. a). Poiché solo due aliquote saldo sono accordate, il contribuente deve decidere per due delle tre aliquote saldo possibili. A condizione di osservare le specifiche regole di base egli può decidere per la combinazione più vantaggiosa.

☞ Per ulteriori informazioni vedi l'opuscolo "Aliquote saldo".

Valevole fino al 31 dicembre 2009

**Allegato****24. Elenco delle prestazioni con aliquote d'imposta**

Il seguente registro alfabetico delle materie serve a definire l'aliquota d'imposta applicabile (**N** = aliquota normale; **R** = aliquota ridotta) per determinate forniture e prestazioni di servizi. È irrilevante se i prodotti della produzione naturale sono soggetti all'obbligo di rendiconto oppure se si è optato per l'imposizione di queste vendite.

**24.1 Fornitura di beni mobili**

<b>Genere della fornitura</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Osservazioni</b>
Acqua	R	acqua trasportata in condotte e acqua potabile per uomini e animali
Alberi di Natale	R N	trattati in altro modo che la normale protezione contro funghi e insetti (p. es. spruzzati di bianco)
Argilla espansa	N	fornita da sola (☞ come parte costitutiva di una combinazione di beni: vedi cifra 12.1.2)
Bacche	R	
Brillantanti per foglie	N	
Bulbi e cipolle da trapianto	R	
Canapa, piante di	R	
Composto	R	
Conchiglie	N	per esempio come materiale di decorazione
Concimi	R	sostanze nutritive naturali e chimiche che agiscono sul suolo o sulle piante per migliorarne il rendimento; sono compresi anche la terra per i fiori e piante con additivi concimanti, le colture batteriche, gli additivi per composto, i preparati per la crescita, gli agenti di conservazione e le sostanze nutritive per fiori recisi
Erbe aromatiche	R	
Erbicidi		vedi prodotti per la protezione dei vegetali <sup>10</sup>
Fango di depurazione	R	usato come concime

Genere della fornitura	Aliquota	Osservazioni
Fiori	R	fiori recisi (anche essiccati) e rami
	N	trattati in altro modo che la normale protezione contro funghi e insetti (p. es. foglie colorate) e fiori artificiali (anche fiori recisi tinti)
Ghiaia	N	
Gusci di chiocciola	N	per esempio come materiale di decorazione
Humus	N	senza additivi
Letame	R	
Materiale di sostegno	N	
Materiale per legare	N	
Materiali di copertura	R	materiali vegetali di copertura, come rifiuti organici (materiali di trinciatura), trucioli di legno, corteccia d'albero, ecc., impiegati come materiali di copertura (pacciamatura)
	N	materiali sintetici di copertura (p. es. film di plastica)
Pacciamatura	R	☞ materiali di copertura
Piante	R	anche le piante essiccate
	N	trattate in altro modo che la normale protezione contro funghi e insetti
Piantine	R	
Pietre	N	
Pigne	R	
	N	trattate in altro modo che la normale protezione contro funghi e insetti (p. es. pigne laccate)
Preparato per il trattamento delle scorte	N	☞ prodotti antiparassitari
Prodotti antiparassitari	N	prodotti contro topi, coleotteri, mosche, zanzare, blatte, tarme, tafani e simili per la protezione di legname abbattuto, scorte di beni o di beni raccolti in campi, boschi, magazzini, case e cortili (in merito ai prodotti di protezione di colture vegetali vedi protezione dei vegetali)
Prodotti per la formazione di terriccio	R	
Prodotti sostitutivi della torba	R	vegetali

Genere della fornitura	Aliquota	Osservazioni
Protezione dei vegetali	R	prodotti e organismi viventi (p. es. nematodi), utilizzati per la protezione di vegetali contro fitofagi ed erbacce o utilizzati come prodotti contro le malattie dei vegetali. Rientrano in questa categoria tutti i prodotti la cui utilizzazione è anche autorizzata, secondo l'elenco dei prodotti fitosanitari pubblicato su formato elettronico sul sito internet dell'UFAG, nelle colture di vegetali come in campi, in frutteti, in vigneti, nell'orticoltura, nella selvicoltura, in giardini e in zone non agricole (p. es. i prati ornamentali e sportivi o le scarpate delle strade) e anche le piante in vaso e in contenitori nonché i prodotti che regolano lo sviluppo dei vegetali in modo diverso dalle sostanze nutritive, attivandolo od ostacolando. In merito ai prodotti antiparassitari relativi al legname abbattuto, alle scorte di beni o ai beni raccolti vedi prodotti antiparassitari <sup>11</sup>
Sementi	R	
Semi	R	
Strame	R	se utilizzato per gli animali (p. es. paglia, segatura, trucioli di legno e polvere di torba per le stalle, strame per gatti, sabbia per uccelli)
Stuoie antigelo	N	☞ anche materiali di copertura
Substrato per la coltura di funghi	R	
Talee	R	
Terra	R	con additivi per concimi
	N	senza additivi per concimi
Torba	R	la semplice estrazione di torba per terzi soggiace all'aliquota normale
Vasche per piante	N	
Zolle erbose	R	
Zucca ornamentale	R	

## 24.2 Lavorazione del suolo e altre prestazioni per conto di terzi

Genere della fornitura	Aliquota	Osservazioni
Annaffiatura di piante da vaso	R	
Campi da gioco	N	per esempio installazione di attrezzi ginnici
Compostaggio	R	consegna di composto come concime
Consulenza	N	
Cura di giardini	N	cura e manutenzione di giardini: concimazione, trattamento e potatura di piante, rullatura e taglio di prati, sgombero del fogliame, ecc., compresa la trinciatura del materiale così ottenuto
Dissodamento di foreste	N	
Edificazione di impianti a spalliera	N	a edifici o isolati
Edificazione di recinzioni	N	recinzioni di giardini, ecc.
Fornitura e deposito di terreno paludoso	N	
Lavorazione del suolo	N	☞ cifra 14
Lavori di dissodamento	N	
Lavori di spruzzatura	N	spruzzatura di fiori nel suolo o in recipienti murati o interrati
Lavori forestali	R	spruzzatura di piante da vaso
	N	lavori di abbattimento e di cura. Sono compresi per esempio i seguenti lavori: <ul style="list-style-type: none"> <li>– piantagione di giovani abeti;</li> <li>– protezione contro la selvaggina (posa di reticolati di metallo, spennellatura dei giovani abeti);</li> <li>– abbattimento di alberi (depezzatura, dissotterramento);</li> <li>– sramatura e scortecciatura degli alberi abbattuti;</li> <li>– segamento del legname in pezzi (p. es. nelle lunghezze commerciabili);</li> <li>– accatastamento del legno (segnatamente legname per pasta da carta o legna da ardere);</li> <li>– protezione del legno contro i coleotteri (spruzzatura di prodotti chimici);</li> <li>– rimozione del legname dalla foresta (con veicoli, argani, cavalli);</li> <li>– spaccatura del legname (per legna da ardere e legna da camino);</li> </ul>

<b>Genere della fornitura</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Osservazioni</b>
Lavori forestali	N	lavori di abbattimento e di cura. Sono compresi per esempio i seguenti lavori: – trinciatura del legno di scarto (vedi anche compostaggio);
Piantagione	R	forniture e messa in dimora di piante in recipienti isolati (☞ nel suolo: vedi cifra 14)
Potatura delle siepi	N	
Prestazioni di eliminazione	N	per esempio rifiuti da giardino
Propagginatura di piante	R	
Pulizia delle strade	N	
Puntellatura di colture baccifere	N	
Raggruppamento di massi erratici	N	per esempio nella costruzione di giardini
Rastrellatura del fogliame	N	
Servizio invernale	N	sgombero neve, cospargimento sulle strade di sale, sabbia e ghiaietto
Sistemazione di giardini	N	scavo, riempimento con terra e humus, plania grezza o fine, sistemazione di viali e piazze, lavori di rivestimento, lavori su pietre naturali e artificiali, lavori edili
Taglio e concimazione di prati	N	
Trasporti	N	trasporti di ogni genere
Trinciatura di rifiuti da giardino, di legname	N	

Valevole fino al 31 dicembre 2009